



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: NAPOLI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 10/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TES , serie 3 , numero 105

data di stipula: 27/01/2025

ident.vo telematico: TES25L000105000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 96046300636

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96046300636				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 128,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale

Militum Schola APS



L'anno 2025, il mese di Gennaio, il giorno 27, alle ore 9.30, in Pasticceria Flegrea Pozzuoli all'indirizzo in via Girone, 2A in Pozzuoli (NA), si sono riuniti i signori

il Sig. **Penza Federico**, nato a Pozzuoli (NA) il 06/01/1974 residente in Vairano Patenora (CE) Via porta Olivo 4, codice fiscale PNZFRC74A06G964D;

il Sig. **Laurino Mario**, nato a Napoli, il 18/08/1969 residente in Bacoli (NA) in Via Dragonara, 88 Bacoli (NA) codice fiscale LRNMRA69M18F839P;

il Sig. **Trinchese Michele**, nato ad Avellino il 10/02/1985 residente in Curti (CE) in Via Veneto 102, codice fiscale TRNMHL85B10A509V;

la Sig.ra **Renzi Bianca**, nata a Napoli il 14/10/1978 residente in Pozzuoli (NA) in Via Luciano 1a, codice fiscale RNZBNC78R54F839G;

il Sig. **Ferranti Italo**, nato a Napoli, il 04/04/1996, residente a Bacoli (NA) in Via Ottaviano Augusto 19, 80070 Bacoli (NA), codice fiscale FRRTL196D04F839E;

il Sig. **Carannante Michele**, nato a Napoli il 19/10/92 residente a Bacoli (NA) in Via A. De Lamartine 2a, codice fiscale CRNMHL92R19F839B;

il Sig. **Capuano Alessio**, nato a Napoli il 29/09/2001 residente in Monte di Procida (NA) in Via Caputiello 40 codice fiscale CPNLSS01P29F839B;

la Sig.ra **Francesca Amirante** nata a Napoli il 05/05/1986 residente in Pozzuoli (NA) in Via Cupa delle Fescine 13, codice fiscale MRNFNC86E45F839Z

I convenuti chiamano a presiedere la riunione il sig. Laurino Mario, il quale a sua volta nomina segretario il sig. Penza Federico.

Il presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata al fine di conferire forma pubblica all'associazione, nonché per apportare allo statuto associativo vigente le modifiche richieste dall'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

A tale fine tra i presenti si conviene quanto segue:

1. Per mezzo dei presenti è costituita in forma pubblica l'associazione "Militum Schola APS", con sede in Bacoli (NA) alla via Dragonara, 88.

2. Tra i presenti si conviene che tutti i soci eletti a ricoprire le cariche sociali resteranno in carica sino alla normale scadenza del mandato conferito. Gli organi sociali risultano così composti:

Laurino Mario [Presidente];

Mario Laurino

Penza Federico [Vice Presidente];

Federico Penza

Trinchese Michele [Segretario];

Michele Trinchese

Carannante Michele [Tesoriere]

Michele Carannante

Renzi Bianca [Consigliere];

Bianca Renzi

Ferranti Italo [Consigliere];

Italo Ferranti

Capuano Alessio [Consigliere].

Alessio Capuano

Francesca Amirante [Consigliere]

Francesca Amirante

Pozzuoli 27/01/2025



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2

AL N. 402/3 DEL 10 FEB 2025

LIATO: 328,00

SECCA ART. 3 D.LGS. 14/3/2018 n. 23

Francesco Carannante

Statuto dell'Associazione

MILITUM SCHOLA Associazione di Promozione Sociale

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione)

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Militum Schola APS.

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo "APS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

L'associazione ha sede in Bacoli (NA), via Dragonara, 88 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'associazione è un'associazione di promozione sociale apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere - con l'apporto prevalente di volontari - le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'[articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, e interventi, servizi

e prestazioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e alla [legge 22 giugno 2016, n. 112](#), e successive modificazioni (*lettera a*) comma 1 del'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni (*lettera f*) comma 1 del'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera i*) comma 1 del'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*lettera k*) comma 1 del'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (*lettera t*) comma 1 del'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (*lettera z*) comma 1 del'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi

statutari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore al 50 per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

Art. 6 - (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge.

Art. 7 - (Qualifica di socio)

La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;

per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;

per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:

per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;

per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;

per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 8 - (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 - (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;

da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";

da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;

di nominare i membri del Consiglio Direttivo;

di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;

di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;

di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 12 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o *e-mail* spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi non possono farsi rappresentare da altro socio.

Art. 14 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 15 - (Funzioni)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;

di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – (Tesoriere)

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 21 – (Segretario)

Al segretario spetta il compito di verbalizzare le assemblee dell'associazione, nonché il supporto alle funzioni amministrative svolte dal Presidente. Il segretario ha il compito di verificare gli avvenuti pagamenti delle quote associative.

PRESIDENTE

Art. 22 – (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 24 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

E' fatto divieto all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 25 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 15 del presente Statuto.

Art. 26 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.